

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
360/2023/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA MIWA ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI S.I.DI.GAS. SOCIETÀ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, modificata dalla direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: D.L. 17/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i. e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione di spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato" e l'Allegato B recante "Disposizioni relative alla gestione delle attività per l'identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico" (di seguito rispettivamente: Allegato A e Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del

D.LGS. 1 giugno 2011, n. 93)” (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 13 dicembre 2022 (prot. Autorità 66943 del 14 dicembre 2022), Miwa Energia S.p.A. (di seguito: reclamante o Miwa) ha presentato contestualmente a S.I.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: gestore o Sidigas) e all’Autorità - ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della Disciplina - un reclamo in tema di omesso versamento dei bonus sociali gas relativi ai PDR associati a Miwa sulla rete di distribuzione gestita da Sidigas;
2. con nota del 22 dicembre 2022 (prot. 69529), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, richiedendo alcune informazioni al gestore;
3. con nota del 23 dicembre 2022 (prot. Autorità 69851 del 23 dicembre 2022), il gestore ha chiesto una proroga del termine per l’invio della memoria difensiva;
4. con nota del 23 dicembre 2022 (prot. 69892), l’Autorità ha accordato la proroga richiesta;
5. con nota del 23 dicembre 2022 (prot. Autorità 69954 del 27 dicembre 2022), Miwa ha chiesto copia della citata richiesta di proroga;
6. in data 27 dicembre 2022 (prot. 70182), l’Autorità ha trasmesso a Miwa la citata richiesta di proroga;
7. con nota del 28 dicembre 2022 (prot. Autorità 70346 del 28 dicembre 2022), il reclamante ha chiesto nuovamente copia della citata richiesta di proroga, per asserita impossibilità di accedere al documento ricevuto;
8. in data 28 dicembre 2022 (prot. 70387), l’Autorità ha nuovamente trasmesso a Miwa la citata richiesta di proroga;
9. in data 2 gennaio 2023, Sidigas ha fornito riscontro alla menzionata richiesta di informazioni, mediante due distinte comunicazioni: una diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 278 del 3 gennaio 2022), avente in allegato copia di una lettera inviata all’Autorità in data 24 novembre 2022 prima e al di fuori del reclamo, l’altra diretta anche al reclamante (prot. Autorità 285 del 3 gennaio 2023), senza il citato allegato;
10. con nota del 16 gennaio 2023 (prot. Autorità 2934 del 17 gennaio 2023), Sidigas ha inviato la propria memoria di replica al reclamo chiedendo contestualmente di accedere agli atti del procedimento *de quo*;
11. con nota del 20 gennaio 2023 (prot. Autorità 4395 del 23 gennaio 2023), Miwa ha replicato alla memoria di Sidigas;

12. con nota del 25 gennaio 2023 (prot. Autorità 5360 del 26 gennaio 2023), Sidigas ha, a sua volta, controdedotto alla replica di Miwa;
13. con nota del 6 febbraio 2023 (prot. 8073), l’Autorità ha fornito riscontro alla citata richiesta di accesso agli atti di Sidigas;
14. con nota del 7 febbraio 2023 (prot. Autorità 8373 del 7 febbraio 2023), Miwa ha inviato una nota di aggiornamento sulla situazione contabile creditoria verso Sidigas alla data del 7 febbraio 2023;
15. con nota del 6 aprile 2023 (prot. Autorità 24281 del 6 aprile 2023), Miwa ha inviato una ulteriore nota di aggiornamento sulla situazione contabile creditoria verso Sidigas alla data del 6 aprile 2023;
16. con nota del 23 maggio 2023 (prot. 35278), l’Autorità ha convocato l’audizione delle parti;
17. con nota del 27 giugno 2023 (prot. 43673), l’Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione svoltasi in pari data;
18. in data 18 luglio 2023, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

19. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) della deliberazione 63/2021/R/com e, in particolare:
 - l’articolo 9 del relativo Allegato B, in base al quale:
 - una volta individuate le forniture aventi diritto al bonus sociale gas, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Sistema Informativo Integrato aggiorna il Registro Centrale Ufficiale con le informazioni riguardanti l’attivazione del bonus sociale gas sul punto di riconsegna, dandone notifica all’impresa distributrice, all’Utente della Distribuzione e alla Controparte Commerciale, abbinati al punto di riconsegna stesso;
 - l’impresa di distribuzione, l’Utente della Distribuzione e la Controparte Commerciale applicano il bonus ai sensi dell’Articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - l’articolo 10, comma 2 del relativo Allegato A, per cui il bonus sociale gas viene riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno;
 - b) del CRDG e in particolare:
 - il capitolo 12, parr. 12.4.2, 12.4.4 e 12.4.5 dove rispettivamente:
 - (i) si disciplinano le tempistiche di emissione delle fatture, prevedendo che queste siano emesse dall’impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile;
 - (ii) si dispone che nei casi in cui l’importo fatturato abbia valore negativo - ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di

distribuzione emerge un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente - è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5;

- (iii) si prevede che il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura, applicando come recentemente anche chiarito dall'Autorità, l'istituto della compensazione nei rapporti tra distributori e utenti della distribuzione.

QUADRO FATTUALE:

20. Nel periodo gennaio/novembre 2022 Miwa - società di vendita (anche) di gas naturale ai clienti finali - con proprie risorse ha erogato i bonus sociali gas "...per complessivi € 350.503,14..." a favore dei propri clienti finali aventi diritto e titolari di PDR associati a Miwa sulla rete di distribuzione gestita da Sidigas;
21. poiché Sidigas ha effettuato una parziale restituzione a favore di Miwa dei bonus dalla stessa erogati nel menzionato periodo, Miwa ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

22. Miwa ricorda che "...stante la particolare congiuntura economica e la nota crisi energetica, con Legge n. 234\21 e ss.mm.ii. e D.L. n. 17\22 e ss.mm.ii., il Legislatore ha previsto, in favore di determinati categorie di clienti finali, l'applicazione di bonus sociali gas e, segnatamente, di un bonus ordinario e di una successiva compensazione integrativa temporanea. Al fine di dare attuazione alle citate disposizioni legislative ARERA ha adottato delibere che regolamentano il funzionamento del sistema, prevedendo, in estrema sintesi, che il distributore è tenuto a liquidare all'utente della distribuzione i Bonus e che la controparte commerciale è tenuta a versarli ai clienti finali...";
23. il reclamante sottolinea, altresì, che "...l'Allegato A alla Delibera ARERA n. 63/2021/R/com (richiamato dall'Allegato A alla successiva Delibera ARERA n. 380/2022/R/com) dispone che il distributore eroghi tempestivamente i Bonus, prevedendo, all'art. 10.2, che "Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG". Considerato, pertanto, che il CRDG prevede, per il distributore, l'obbligo di fatturazione mensile nei confronti dell'utente della distribuzione, costituisce suo precipuo obbligo erogare mensilmente ai venditori i Bonus maturati dai PDR ad essi associati...";
24. ciò nonostante, Miwa evidenzia che "...Sidigas sta reiteratamente violando gli obblighi su di essa incombenti, omettendo di erogare a Miwa i Bonus dovuti...";
25. invero, relativamente al periodo gennaio-novembre 2022 "...i PDR associati a Miwa sulla rete di Sidigas hanno maturato Bonus per complessivi € 350.503,14, tutti già regolarmente erogati da Miwa ai clienti finali. Ciò nonostante, in aperta

- violazione di legge, per l'annualità 2022, Sidigas ha erogato a Miwa Bonus per un importo complessivo di € 36.544,54. Da ciò consegue che Sidigas sta illegittimamente trattenendo, in danno di Miwa e dei clienti finali, una somma pari, ad oggi, ad € 313.958,60...";*
26. *tuttavia, Miwa lamenta che "...Nonostante i reiterati tentativi esperiti per le vie brevi, ad oggi, Sidigas persevera nel suo grave e perdurante inadempimento, generando un pregiudizio di proporzioni ormai intollerabili per Miwa e rischiando di compromettere l'applicazione dei Bonus ai clienti finali, con inevitabili ricadute sulla filiera. È, infatti, evidente che, per non incorrere in violazioni di legge e per non esporsi a contenziosi con migliaia di clienti finali - i quali, in difetto di riconoscimento in bolletta dei Bonus, contesterebbero fondatamente la fattura energetica e ometterebbero di saldarla - Miwa ha dovuto e, tuttora, deve riconoscere i Bonus ai clienti. Conseguentemente, ciò ha costretto e sta tuttora costringendo l'incolpevole venditore ad anticipazioni finanziarie consistenti e in costante crescita, causate, per quanto suesposto, dall'ingiustificato rifiuto di Sidigas...";*
27. *peraltro, il reclamante rileva che "...Sidigas potrebbe agevolmente liquidare i Bonus anche mediante compensazione, posto che sussistano tra le parti periodici rapporti commerciali, in virtù dei quali Miwa effettua pagamenti mensili a Sidigas...ciò nonostante, il distributore, da un lato, omette, da ormai un anno, di liquidare quanto dovuto a Miwa e, dall'altro, pretende il regolare pagamento dei consistenti importi che Miwa, regolarmente, gli versa...";*
28. *Miwa sottolinea che "...lo straordinario sacrificio economico della società di vendita, protrattosi per circa un anno, ha assunto proporzioni enormi e non più tollerabili. Conseguentemente...Miwa non potrebbe più applicare i Bonus ai clienti finali, con effetti allarmanti in termini di contenzioso e di lesione dell'immagine e con le prevedibili e gravi ricadute sociali ...";*
29. *Miwa rileva, altresì, che "...a dispetto dell'avverso tentativo di introdurre argomenti fuorvianti ed inconferenti, occorre rimarcare che il presente procedimento ha un oggetto preciso e circostanziato, ossia l'esistenza di un cospicuo debito di Sidigas nei confronti di Miwa ed il suo inadempimento...";*
30. *peraltro, Miwa evidenzia che "...il distributore ha riconosciuto l'esistenza del consistente debito nei confronti della reclamante e ha dato atto di averlo formalizzato (sia pur solo recentemente ed in parte) anche contabilmente, emettendo le due fatture da esso citate. Insomma, anche volendosi attenere al dato - quantitativamente parziale - fatturato da Sidigas, è pacifico che il distributore ha riconosciuto di essere debitore di Miwa per € 307.145,46...";*
31. *per il reclamante, comunque "...l'intera difesa del gestore si fonda su presupposti totalmente privi di pregio giuridico. In sintesi, assume, infatti, Sidigas che i) verserebbe in una condizione finanziaria, prodotta dalla passata gestione, che non le permetterebbe anticipazioni finanziarie e ii) che non ha liquidato i Bonus a Miwa, in quanto non avrebbe modo di recuperarli da CSEA...";*
32. *ma per Miwa "...in tutte le argomentazioni ex adverso illustrate, non è dato riscontrare l'esistenza di un solo dato giuridicamente rilevante. Il gestore, infatti,*

espone circostanze che, persino ad una analisi sommaria, si rivelano palesemente prive di qualsivoglia rilevanza in diritto. In primo luogo, appare palesemente sfornita di fondamento giuridico la prospettazione avversa secondo cui la condizione finanziaria di Sidigas sarebbe precaria a causa della precedente condotta gestionale. E' superfluo evidenziare che, in punto di diritto, non ha rilevanza alcuna la distinzione, più volte prospettata ex adverso, tra "nuova" e "vecchia" gestione, posto che l'unico dato giuridicamente degno di nota, ai fini che qui interessano, è l'esistenza di un debito ed il soggetto che ne titolare, a nulla rilevando le eventuali presunte responsabilità personali che avrebbero condotto alla formazione dello stesso. Nè è dato comprendere che rilevanza giuridica dovrebbero avere le ipotetiche difficoltà finanziarie paventate da Sidigas. Il distributore finge, infatti, di ignorare che la sola questione giuridica sottesa al reclamo de quo è l'omesso adempimento di un'obbligazione di pagamento da parte del distributore...;

33. *ad avviso di Miwa, però, le suesposte argomentazioni "...non meritano condivisione, difettando, ancora una volta, di rilievo giuridico, per le seguenti ragioni. In primis, è di palmare evidenza che, poichè la presente procedura attiene ai rapporti di dare e avere tra due specifici soggetti giuridici (i.e. Sidigas e Miwa), alcuna rilevanza possono assumere considerazioni attinenti a fatti esterni a tali rapporti... Ne consegue che l'ipotetico blocco dei rimborsi da parte di CSEA non esime in alcun modo Sidigas dalla regolare erogazione dei Bonus in favore degli UDD. ...In verità, da quanto suesposto si evince l'evidente irrilevanza giuridica delle argomentazioni avverse e l'illegittimo tentativo di Sidigas di utilizzare il presente procedimento per (ri) sottoporre all'attenzione di ARERA fatti ad esso estranei ed ottenere l'invocato provvedimento ad hoc, oggetto di separata ed autonoma vicenda...";*
34. *in relazione all'applicazione del CRDG, Miwa rileva che "...le prescrizioni del CRDG si limitano a non fissare un termine perentorio al solo evidente fine di venire incontro alle esigenze operative dei molteplici distributori operanti su territorio nazionale, senza, tuttavia, in un'ottica di bilanciamento di interessi, autorizzare una contabilizzazione rimessa al mero arbitrio degli stessi. In ogni caso, le previsioni di carattere generale del CRDG devono evidentemente coordinarsi con le prescrizioni regolatorie specificamente adottate in materia di Bonus. Come già esposto in reclamo, l'art. 10.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 63\21 prescrive espressamente che "Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente..." A ciò si aggiunga che la ratio sottesa alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i Bonus è chiaramente ispirata all'esigenza di fornire agli utenti finali un immediato supporto per far fronte alle conseguenze economiche della crisi energetica in corso. Ciò posto, è innegabile che, condividendo l'avversa tesi, si rimetterebbero le tempistiche delle erogazioni all'arbitrio dei singoli distributori, i quali potrebbero decidere di non fatturare mensilmente e, dunque, potenzialmente, di rinviare sine die la contabilizzazione dei Bonus...";*

35. Miwa contesta, inoltre, che Sidigas “...avrebbe sempre proceduto alla fatturazione mensile di tutte le componenti, inclusi i Bonus ordinari. In verità è innegabile che la questione oggetto di attenzione attiene all’intera tematica dei Bonus e, dunque, tanto a quello ordinario, quanto a quello integrativo. Pertanto, come confermato dallo stesso prospetto presente nella nota Sidigas del 02.01.23 (cfr. pag. 2), mentre il distributore si preoccupa di fatturare mensilmente (persino con più fatture al mese) le poste di credito che vanta nei confronti di Miwa - tant’è da rivendicare di averle portate in compensazione con il maggior controcredito rivendicato dal venditore - si guarda bene dal fatturare, con la medesima regolarità, le componenti negative, tra cui, appunto, i Bonus integrativi. Come confermato dal gestore, al riguardo, è stata, infatti, emessa una sola fattura il 14.06.22 (la n. 624\22 di - € 117.118,85) ed un’altra il 27.12.22, successiva al reclamo de quo (la n. 1510\22 di - € 265.691,06)...”;
36. per Miwa, quindi, appare “...di cristallina evidenza la deliberata condotta del distributore - tutt’altro che conforme al quadro regolatorio, oltre che ai basilari principi di correttezza e buona fede - tesa ad omettere la contabilizzazione di poste negative, all’evidente fine - tra l’altro anche esplicitamente dichiarato - di evitare o quantomeno ritardare il più possibile la liquidazione dei Bonus...”;
37. il reclamante, poi, dopo aver già valutato “...totalmente priva di pregio...” l’impossibilità opposta da Sidigas di effettuare pagamenti “...in quanto, alla luce dell’ eventuale presentazione di un piano di esdebitamento”, ogni esborso della società sarebbe suscettibile di revocatoria per violazione della par condicio creditorum...”, in sede di audizione ha ulteriormente dichiarato che “...le somme oggetto del presente reclamo non appartengono al distributore o al venditore reclamante, ma sono destinate ai clienti finali in virtù di provvedimenti legislativi finalizzati a tutelare un interesse pubblico inderogabile. Pertanto, è necessario che le anzidette somme pervengano ai clienti finali nella loro interezza, non potendo essere oggetto della eventuale falcidia concordataria...”;
38. in sede di audizione, Miwa - dopo aver confermato l’importo originario del reclamo come credito per bonus nel periodo gennaio-novembre 2022 - ha, altresì, dichiarato che “...le richieste oggetto di reclamo mirano ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione dei bonus fino alla definizione del procedimento...”;
39. pertanto, Miwa chiede all’Autorità di ordinare a Sidigas di:
- “...riconoscere come dovuta a Miwa, per le causali suesposte, la somma di € 313.958,60 e, per l’effetto, di erogare a quest’ultima la citata somma...”;
 - “...di dare puntuale attuazione agli obblighi previsti dalla legge e da ARERA e, per l’effetto, a decorrere dal mese di competenza di Dicembre 2022, di liquidare mensilmente i Bonus dovuti a Miwa per i PDR ad essa associati...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

40. Sidigas ha, in primo luogo, dichiarato che “...alla data attuale il debito verso MIWA risultante alla scrivente è di € 307.145,46...”;
41. tuttavia, per il gestore vi sono delle “...motivazioni che pongono tutt’oggi Sidigas nell’impossibilità oggettiva di procedere al rimborso dei Bonus Gas Integrativi...”;
42. in tale ottica, Sidigas ricorda come “...l’applicazione delle disposizioni dettate dalle deliberazioni nn. 148/2022/R/GAS 296/2022/R/GAS e 462/2022/COM per far fronte alla situazione emergenziale derivante dal caro energia risulti del tutto incompatibile con l’altrettanto eccezionale situazione economico-finanziaria in cui versa allo stato la Società. Sidigas, infatti, in considerazione del pesante indebitamento maturato dalla gestione passata ed alla omessa comunicazione dei dati relativi all’*unbundling* contabile, si trova in una situazione di blocco nel rimborso dei propri crediti maturati e maturandi verso CSEA. L’applicazione delle misure emergenziali sopra ricostruite porterebbe, quindi, Sidigas a dover anticipare ingentissime risorse finanziarie, che non potrebbe recuperare in tempi ordinari, data la situazione in essere con CSEA, con conseguente ed inevitabile fallimento della Società...”;
43. ciò stante, Sidigas sottolinea che - pur essendo “...in corso tutte le operazioni finalizzate al recupero ed alla successiva fatturazione degli importi residui ed inerenti alla componente di interesse...” – la stessa “...si trova comunque nell’impossibilità di provvedere alla liquidazione degli stessi, in assenza dello sblocco dei crediti verso CSEA...”;
44. a supporto di quanto rappresentato, Sidigas ha prodotto la Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, dalla quale “...emerge in maniera inequivocabile:
 - la situazione di grave dissesto patrimoniale in cui Sidigas versa per effetto della “vecchia gestione”;
 - la permanenza di un patrimonio netto negativo;
 - l’esistenza di una fortissima esposizione debitoria verso CSEA...”;
45. Sidigas ha, altresì, prodotto l’istanza della Procura della Repubblica di Avellino notificata il 16 gennaio 2023 “...con cui è stata richiesta l’apertura della liquidazione giudiziale della società ai sensi degli artt.1,2 co. 1 lett. b), 38 e 121 del Codice della crisi d’impresa (D.LGS n. 14/2019)...”, la quale “...assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell’infondatezza del Reclamo, non solo perché nell’ambito della stessa il P.M. afferma che la situazione patrimoniale e finanziaria di Sidigas “è caratterizzata dalla insolvenza per l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni...”;
46. pertanto, per il gestore “...contrariamente a quanto sostenuto da MIWA, le difficoltà finanziarie già illustrate da Sidigas...risultano inconfutabilmente provate ed altrettanto inconfutabilmente esse assumono fondamentale rilievo dal punto di vista giuridico e fattuale nella valutazione delle condotte oggetto del Reclamo...”;

47. inoltre, per Sidigas “...non si rilevano profili di violazione del CRDG imputabili alla Società, come invece sostenuto dal reclamante...”, in quanto “...E’ necessario a tale proposito ricordare che, secondo le chiare previsioni dell’art. 12.4.2. del CRDG, “Le fatture sono emesse dall’Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile”, ammettendosi quindi implicitamente che la fatturazione possa avvenire anche con una cadenza diversa, a condizione che i corrispettivi siano calcolati su base mensile, obbligo pienamente rispettato da Sidigas, la quale comunque oggi fattura mensilmente e regolarmente tutte le componenti tariffarie, compreso il Bonus Gas ordinario...”;
48. il gestore sottolinea, altresì, che “...non può operare alcun tipo di pagamento rispetto a crediti di natura chirografaria, come risulta configurabile quello di MIWA, pena la violazione della par condicio dei creditori, che si tramuterebbe anche in responsabilità degli organi sociali nell’ipotesi in cui venisse dichiarato il fallimento...”, per cui “...fino a quando il Giudice Fallimentare non si sarà pronunciato Sidigas non potrà operare alcun pagamento in favore di MIWA, il che renderebbe di fatto insuscettibile di effetti qualsiasi ordine impartito in tal senso da codesta Autorità...”;
49. infine, in sede di audizione, Sidigas ha dichiarato che:
- la somma totale dovuta per il periodo gennaio - novembre 2022 di 307.145,46 euro (comprensiva di iva) “...rappresenta il petitum del reclamo, che non può essere esteso a somme eventualmente maturate successivamente alla proposizione dello stesso...”;
 - detto importo “...potrà essere erogato solo nell’ambito della esecuzione della procedura concordataria n. 3/2023 del Tribunale di Avellino...”;
50. Sidigas chiede, quindi, che il reclamo sia respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

51. Occorre premettere che Sidigas ha riconosciuto di non aver erogato a Miwa la somma dovutale a titolo di bonus gas per il periodo gennaio-novembre 2022 e, quindi, di essere ancora debitrice per la somma residua quantificata in euro 307.145,46 (I.V.A. compresa); tale importo diverge lievemente rispetto a quanto richiesto dal reclamante (euro 313.958,60 I.V.A. compresa);
52. è, quindi, pacifica l’esistenza del suddetto debito, riconosciuto da Sidigas verso Miwa, pari a euro 307.145,46 (I.V.A. compresa), per cui - in assenza di evidenze probatorie attestanti una diversa somma - può considerarsi accertato tale debito di euro 307.145,46 (iva compresa);
53. inoltre, la stessa Sidigas ha dichiarato di aver emesso a favore di Miwa, nell’arco dei suddetti 11 mesi, un’unica fattura negativa (la n. 624/2022 del 14 giugno 2022 di -117.118,85 I.V.A. compresa) in relazione ai bonus gas, rivendicando, peraltro, la conformità al CRDG di una fatturazione del bonus con cadenza anche superiore a quella mensile;
54. quindi, è pacifico che Sidigas non ha fatturato, con cadenza mensile, i bonus gas a favore di Miwa e non abbia provveduto al totale pagamento degli stessi;

55. ciò stante, si tratta di valutare se Sidigas abbia legittimamente adottato una fatturazione non mensile dei bonus gas ed abbia omesso di erogare a Miwa la suddetta somma;
56. a tal proposito, occorre da subito precisare che la suddetta valutazione della condotta di Sidigas - quale soggetto tuttora operante il pubblico servizio di distribuzione - non può che essere svolta esclusivamente in base alla pertinente regolazione di settore che disciplina l'erogazione del bonus, risultando inconferenti in questa sede tutte le argomentazioni difensive esposte da Sidigas derivanti dalle problematiche in atto con CSEA;
57. in tale ottica, giova, in primo luogo, evidenziare che:
- ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com una volta individuate le forniture aventi diritto al bonus sociale gas, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese il Sistema Informativo Integrato aggiorna il Registro Centrale Ufficiale con le informazioni riguardanti l'attivazione del bonus sociale gas sul punto di riconsegna, dandone notifica all'impresa distributrice, all'Utente della Distribuzione e alla Controparte Commerciale, abbinati al punto di riconsegna stesso;
 - l'impresa di distribuzione, l'Utente della Distribuzione e la Controparte Commerciale applicano il bonus ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com (cfr. citato articolo 9, comma 7 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com);
58. inoltre, il su richiamato articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevede (al comma 2) che il bonus sociale gas venga riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale;
59. a sua volta, il par. 12.4.2 del capitolo 12 del CRDG - nel disciplinare le tempistiche di emissione delle fatture - prevede che queste siano emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile, mentre il successivo paragrafo 12.4.5 dispone che il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura;
60. orbene, in generale le fatture del servizio di distribuzione sono emesse dalle imprese di distribuzione su base mensile e gli utenti della distribuzione sono tenuti al loro pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura (come anche ricordato nel documento per la consultazione 571/2022/R/gas);
61. già in base a quanto sopra esposto, non condivisibile è l'asserzione di Sidigas per cui il par. 12.4.2. del CRDG laddove prevede che “...*Le fatture sono emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile...*” - ammette “...*implicitamente che la fatturazione possa avvenire anche con una cadenza diversa, a condizione che i corrispettivi siano calcolati su base mensile...*”;
62. la stessa tesi è ancor più errata, come correttamente osservato dal reclamante, laddove la si consideri alla luce delle particolari e precise disposizioni dettate dalla

- deliberazione 63/2021/R/com in tema di erogazione del bonus, la cui *ratio* è quella di assicurare l'erogazione del bonus ai clienti finali in tempi certi e rapidi, obiettivo che sarebbe compromesso dalla condotta e dalla interpretazione del citato quadro regolatorio rivendicate da Sidigas;
63. per cui, risulta certamente censurabile rispetto alle suddette previsioni, che Sidigas non abbia adottato una fatturazione mensile del bonus a favore di Miwa;
 64. e se già può definirsi contrario alla citata *ratio* ed ai generali canoni della buona fede e della correttezza che Sidigas non abbia pagato l'importo negativo della fattura 624/2022, emessa il 14 giugno 2022, entro un termine analogo a quello previsto per il pagamento delle fatture da parte degli Utenti della distribuzione (pur in mancanza al tempo di una previsione espressa relativa alla tempistica di pagamento delle fatture "negative"), il mancato pagamento di detta fattura - così come ovviamente della fattura n. 1510/2022 emessa il 27 dicembre 2022 e scadente il 31 gennaio 2023 - si pone certamente in contrasto con il recente intervento integrativo operato dall'Autorità, con la citata deliberazione 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, sul citato par. 12.4.4 del CRDG;
 65. in base al suddetto intervento è stato esplicitato - proprio per garantire agli utenti della distribuzione certezza circa la tempistica di riconoscimento del credito vantato verso l'impresa di distribuzione e scongiurare eventuali condotte opportunistiche di quest'ultima - che anche per le fatture negative (ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerge un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente) l'impresa di distribuzione è tenuta alla liquidazione di tali importi entro la tipica scadenza di pagamento delle fatture di distribuzione disposta dal CRDG;
 66. ciò precisato sotto il profilo del rispetto dei tempi di fatturazione e liquidazione, va poi detto che non può valere come giustificazione del mancato adempimento dei propri obblighi di servizio e contrattuali - gravanti su Sidigas quale operatore che svolge il pubblico servizio di distribuzione - il "*...pesante indebitamento maturato dalla gestione passata...*" invocato come una causa di forza maggiore che impedirebbe al gestore di erogare quanto dovuto a Miwa;
 67. ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che la causa di forza maggiore "*...postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile che esula completamente dalla condotta dell'agente, così da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, che, conseguentemente, non può in alcun modo ricollegarsi ad una azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente...*" (*ex plurimis* cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1053/2018);
 68. e vale, altresì, richiamare nello stesso senso anche la più recente sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato (n. 1933/2023), nella quale si legge che "*...Per costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, la condizione di difficoltà economica in cui versa il soggetto obbligato non integra una impossibilità sopravvenuta della prestazione e non giustifica l'inadempimento, dovendo la impossibilità avere carattere oggettivo e non soggettivo...*";
 69. ebbene, anche sulla base di tale consolidato e chiarissimo quadro giurisprudenziale non può certo ritenersi che il pesante indebitamento in cui verte Sidigas sia

- riconducibile al concetto di forza maggiore, essendo lo stesso (sono parole di Sidigas) “...maturato dalla gestione passata...”, quindi imputabile a detta Società;
70. pertanto si ritiene che le vicende relative alla precedente gestione e le difficoltà economico-finanziarie rappresentate da Sidigas rientrano nell’ordinario rischio d’impresa correlato alla gestione dell’attività di distribuzione del gas per cui non possono integrare gli estremi della forza maggiore, trattandosi di circostanze riconducibili alla sfera giuridica del gestore, inidonee ad esimere Sidigas dal rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina nazionale e regolatoria a carico delle imprese di distribuzione, pena la violazione del principio della *par condicio* tra le stesse (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2020, n. 6887);
 71. alla luce di quanto sopra, quindi, non risulta giustificata - e, quindi, è illegittima - l’omessa erogazione della somma dovuta a titolo di bonus nel periodo gennaio-novembre 2022, alla base del presente reclamo;
 72. ciò detto, si osserva che in sede di audizione Sidigas ha dichiarato che “...Detto importo potrà essere erogato solo nell’ambito della esecuzione della procedura concordataria n. 3/2023 del Tribunale di Avellino...”, mentre Miwa, da parte sua, ha contestato tale ultima osservazione “...posto che le somme oggetto del presente reclamo non appartengono al distributore o al venditore reclamante, ma sono destinate ai clienti finali in virtù di provvedimenti legislativi finalizzati a tutelare un interesse pubblico inderogabile. Pertanto, è necessario che le anzidette somme pervengano ai clienti finali nella loro interezza, non potendo essere oggetto della eventuale falcidia concordataria...”;
 73. a tal proposito, non può che convenirsi con quanto esposto sul punto da Miwa;
 74. giova, infatti, osservare, in generale, che le partite economiche relative al bonus sociale sono sottoposte a un vincolo di destinazione legale che ne identifica quali beneficiari non gli Utenti della distribuzione, bensì i consumatori finali (cfr. ad es. articolo 3 D.L. 17/22), per cui non possano essere impiegate per altre finalità, né dal distributore, né dai suoi utenti;
 75. ed invero, i clienti finali ricevono la suddetta agevolazione economica sotto forma di sconto in bolletta, che è applicato dai relativi venditori/UDD, ai quali, a loro volta, analogo sconto è riconosciuto dal relativo distributore che viene compensato dal sistema;
 76. trattandosi, quindi, di erogazioni che non sono destinate al distributore, in ragione della sua attività tipica di impresa, ma sono funzionali alla traslazione d’un beneficio alla clientela finale - per cui il distributore diviene mero tramite di tale traslazione - detti importi non possono che ritenersi sottratti *ex lege* ad eventuali procedure concorsuali;
 77. l’eventuale assoggettamento alla falcidia concorsuale comporterebbe che di dette somme ne beneficerebbero i creditori del distributore e il distributore stesso (in quanto utilizzate per ridurre propri debiti verso detti creditori) - e non i soggetti alla cui tutela dette somme sono state destinate;
 78. in conclusione, risulta illegittimo che - nel periodo gennaio-novembre 2022 (di riferimento del reclamo) - Sidigas non abbia mensilmente fatturato il bonus gas a favore di Miwa, e abbia omissso il pagamento degli stessi;

79. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta inconferente o irrilevante ai fini della decisione o, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
80. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A.;
2. di prescrivere a S.I.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di:
 - (i) erogare a Miwa Energia S.p.A., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, la somma dovuta a titolo di bonus gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (I.V.A. compresa);
 - (ii) fatturare mensilmente a favore di Miwa Energia S.p.A. il bonus gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini